Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Associazione Provinciale di Treviso

25/8/2011

Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile Amministrativo, Responsabile Risorse Umane

Cna Provinciale Treviso
Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax 0422/315666
http://www.cnatreviso.it/

Oggetto
Manovra economica correttiva - le novità per datori di lavoro e sostituti d'imposta

La Manovra economica correttiva (Decreto Legge n. 138/2011) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 ed è entrata in vigore in tale data. Il decreto introduce ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
Di seguito si fornisce uno schema di sintesi delle principali novità di interesse per datori di lavoro e sostituti d'imposta. Alcune norme del decreto legge dovrebbero subire modifiche in sede di conversione in legge del provvedimento.

ARGOMENTO	SUNTO	ARTICOLO
Riduzione e razionalizzazione di benefici fiscali: anticipazione degli effetti	L'eventuale taglio ad alcuni benefici fiscali identificati dal D.L. n. 98/11 (es. detrazione su interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale) viene anticipato di un anno: i benefici saranno ridotti del 5% per l'anno 2012 e del 20% a decorrere dall'anno 2013, se entro il 30/11/12 non verranno adottati provvedimenti legislativi diretti al riordino della spesa in materia sociale e all'eliminazione/riduzione di regimi di favore fiscale che si sovrappongono a prestazioni assistenziali. In alternativa, anche parziale, alla riduzione dei benefici fiscali, il Governo potrà disporre, con DPCM, una rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (es. Iva, accise, ecc.).	Art. 1, c. 6
Tredicesima mensilità dipendenti publici: corresponsione differita e rateizzata	Previsto il differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità a dipendenti di pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/01) che non hanno rispettato gli obiettivi di risparmio indicati dal Documento di economia e finanza. La corresponsione avverrà in tre rate annuali posticipate, nel rispetto di modalità tecniche da definire con un	Art. 1, c. 7

	emanando DM.	
Addizionale regionale all'Irpef: anticipo decorrenza disciplina contenuta nel decreto sul federalismo regionale	La possibilità, per le regioni a Statuto ordinario, di disporre, con propria legge, l'aumento o la diminuzione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base (pari allo 0,9% sino ad un'eventuale rideterminazione) viene anticipata al 2012. Per gli anni 2012 e 2013, la maggiorazione non può essere superiore a 0,5 punti percentuali, per l'anno 2014 a 1,1 punti e dal 2015 a 2,1 punti percentuali. Le regioni che, al 13/8/11, applicavano un'aliquota superiore allo 0,90%, fino al 31/12/11 possono esclusivamente deliberare una riduzione dell'aliquota fino allo 0,90%, mentre non possono deliberare incrementi.	Art. 1, c. 10
Addizionale comunale all'Irpef: dal 2012 nessun blocco	La norma dispone lo sblocco, dal 2012, della possibilità, per i comuni, di deliberare incrementi dell'addizionale all'Irpef.	Art. 1, c. 11
Dipendenti pubblici e pensione	Anche negli anni 2012, 2013 e 2014, le PA possono, con un preavviso di sei mesi, recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro con un dipendente che abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni. L'Amministrazione, in base a proprie esigenze organizzative e funzionali, può decidere di trattenere in servizio un dipendente che abbia compiuto il limite di età per il collocamento a riposo, qualora questi abbia maturato un'esperienza professionale in determinati o specifici ambiti che assicuri un'efficiente andamento dei servizi. Il dipendente deve presentare la propria disponibilità al trattenimento dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.	Art. 1, cc. 16-17
Dipendenti pubblici e trasferimento	Il trasferimento può essere disposto anche in area funzionale diversa da quella di inquadramento originario. Deve essere però assicurata la neutralità finanziaria.	Art. 1, c. 19
Regime pensionistico donne: anticipazione innalzamento requisito anagrafico	Il D.L. anticipa di un quadriennio il graduale innalzamento del requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia per lavoratrici dipendenti del settore privato e lavoratrici autonome previsto dal D.L. n. 98/11. L'innalzamento si applicherà dal 2016.	Art. 1, c. 20
	Viene differita la liquidazione del Tfs: questa slitta in via generale da 6 mesi a	

Dipendenti pubblici e trattamento di fine servizio: differimento dell'erogazione	24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Più tutelati i dipendenti che cessano dal servizio per specifiche causali: • per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, la liquidazione sarà differita di soli 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; • per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso, la liquidazione non verrà invece differita. Restano fermi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto.	Art. 1, cc. 22-23
Celebrazioni nazionali e festività del S. Patrono: programmazione annuale	Dal 2012, un DPCM da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente stabilirà annualmente le date in cui ricorrono le festività civili (es. 25 aprile) e le festività dei Santi Patroni. Queste saranno fatte ricadere il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o in tale domenica.	Art. 1, c. 24
Dipendenti pubblici e missione	Su richiesta del datore di lavoro, i dipendenti delle PA devono effettuare la prestazione in un luogo di lavoro differente e/o in una sede diversa a fronte di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive connesse ai piani della performance o di razionalizzazione regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si farà riferimento a criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva. Il trasferimento è consentito in ambito regionale, salvo per il personale del Ministero dell'interno per cui il trasferimento potrà essere disposto anche al di fuori del territorio regionale.	Art. 1, c. 29
Enti pubblici non economici minori: soppressione	Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione di alcuni specificati dalla norma stessa (es. gli ordini professionali), sono soppressi al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto. Sono altresì esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo identificati con apposito DPCM da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le funzioni esercitate dall'ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante.	Art. 1, c. 31

Contributo di solidarietà per redditi superiori a 90.000 euro	I contribuenti soggetti ad Irpef con reddito complessivo annuo superiore a 90.000 euro, dal 2011 al 2013, saranno soggetti ad un contributo di solidarietà. Questo è dovuto nella misura del: • 5% sulla parte di reddito eccedente 90.000 euro e fino a 150.000 euro; • 10% sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef. Se, applicando il contributo, si genera un aggravio di prelievo rispetto all'applicazione, ai fini Irpef, dell'aliquota marginale del 48% per cento all'ultimo scaglione di reddito, il contribuente può optare per tale tassazione alternativa. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con DM da emanare entro il 30/11/11.	Art. 2, cc. 1-2
Antiriciclaggio: limitazione applicabile a trasferimenti pari o superiori a 2.500 euro	Inasprite le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: vietati i trasferimenti ove di importo complessivo pari o superiore 2.500 euro.	Art. 2, c. 4
Redditi di capitale: ritenuta al 20%, deroghe e decorrenze	In via generale, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (art. 44, Tuir) e sulle plusvalenze maturate a titolo di reddito diverso (art. 67, c.1, lett. da c-bis a c-quinquies, Tuir) sono stabilite nella misura del 20%. La nuova misura si applica ai redditi di capitale divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1/1/12. Per i dividendi e proventi assimilati, la misura si applica ai redditi percepiti dall'1/1/12.Sconteranno pertanto tale maggiore ritenuta, gli utili e gli interessi corrisposti a persone fisiche non in esercizio d'impresa, detentori di partecipazioni non qualificate.	Art. 2, cc. 6-34
Compensi ai praticanti di studio	Il professionista dovrà corrispondere un'indennità al tirocinante che svolge pratica presso lo studio. Il compenso dovrà essere equo, commisurato all'apporto fornito dal praticante.	Art. 3, c. 4
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dichiarazione inizio attività: per attività liberalizzate	La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono adattività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.	Art. 6, c. 1

Contrattazione collettiva di prossimità	I contratti collettivi aziendali e i contratti collettivi territoriali, ove sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, potranno regolamentare l'organizzazione del lavoro e della produzione diversamente rispetto a quanto disciplinato dalla legge e dal Ccnl. Tali regolamentazioni dovranno essere finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario, gestione di crisi aziendali e occupazionali, investimenti e/o avvio di nuove attività. La norma elenca alcuni istituti che, a titolo esemplificativo, potranno essere oggetto di contrattazione "di prossimità": mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale, contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti, disciplina dell'orario di lavoro, modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento discriminatorio e della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. La norma rimanda al nuovo assetto contrattuale di cui all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, ma legittima anche i contratti collettivi aziendali vigenti e sottoscritti in precedenza, se approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori (es. contratto stabilimento di Pomigliano d'Arco). Tali contratti vengano considerati efficaci nei confronti di tutto il personale dell'unità produttiva cui il contratto stesso si riferisce.	Art. 8
	Gli obblighi relativi al collocamento dei disabili e delle categorie equiparate (orfani, vedove di caduti sul lavoro o per atti di terrorismo o della criminalità organizzata, ecc.) dovranno essere rispettati a livello nazionale, eventualmente anche nell'ambito di gruppi d'imprese. Conseguentemente, i datori di lavoro privato: • con più unità produttive, potranno assumere in alcune unità produttive	

Collocamento obbligatorio: nuovo regime delle compensazioni	un numero di lavoratori aventi diritto superiore a quello prescritto e portare, in via automatica, le eccedenze in compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive; • facenti parte di gruppi di imprese, potranno assumere in un'impresa del gruppo (avente sede in Italia) un numero di lavoratori aventi diritto superiore a quello prescritto e portare l'eccedenza in compensazione del minor numero di lavoratori assunti nelle altre imprese del gruppo (aventi sede in Italia). I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà devono trasmettere in via telematica ai servizi competenti delle province competenti per le unità produttive dell'azienda e per le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale. Per i datori di lavoro pubblici la compensazione non è esperibile automaticamente, ma deve essere autorizzata a seguito di motivata richiesta. Per i datori di lavoro pubblico, la compensazione autorizzata può operare nell'ambito regionale e non nel maggior ambito nazionale.	Art. 9
Fondi interprofessionali per la formazione continua: anche per apprendisti e co.co.co.	I fondi interprofessionali possono utilizzare parte delle proprie risorse per finanziare misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.	Art. 10
Tirocini formativi: attivazione	Dal 13 agosto 2011, i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti che risultino in possesso di specifici requisiti che dovranno essere identificati dalle normative regionali. I tirocini formativi e di orientamento *non curriculari* (ossia quelli non rivolti a studenti e non finalizzati a completarne il relativo precorso di studio): • non possono avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese; • possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento dei	Art. 11

	relativo titolo di studio. Sono esclusi da tali limitazioni, i tirocini rivolti a disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione. In assenza di specifica regolamentazione regionale, trovano applicazione, ove compatibili, l'art. 18 della L. n. 196/97 e il relativo regolamento di attuazione.	
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: nuovo delitto	Viene introdotto il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che si concretizza quando viene posta in essere un'attività organizzata di intermediazione per reclutare manodopera o organizzarne l'attività lavorativa per finalità di sfruttamento, con violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Il delitto è punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La norma identifica, come indici di sfruttamento, gravi violazioni relativamente alla retribuzione spettante, alla disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, alla normativa sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e in generale alle condizioni di lavoro. La pena può aumentare da un terzo fino alla metà in presenza di alcune specifiche aggravanti: intermediazione per un numero di lavoratori superiore a tre, intermediazione che coinvolge lavoratori minorenni o che espone i lavoratori a situazioni di grave pericolo. La condanna per tale delitto comporta pene accessorie, quali, ad esempio, il divieto di concludere contratti di appalto con la pubblica amministrazione e l'esclusione per 2 anni da agevolazioni, finanziamenti, sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici.	Art. 12